



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 31/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023.

L'anno duemila/ventitré, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 09:30 , nella Aula Consiliare , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita in seduta ordinaria sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Sig. Daniele Corrias, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Gabriella Memmoli.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	DERETTA RITA	X		10	MANCA MANILO	X	
2	COSSU LUCIANA	X		11	MANCHIA VIVIANA	X	
3	DEBERTOLO ANTONIA	X		12	DECANDIA FABIANO	X	
4	CORRIAS DANIELE	X		13	DECANDIA LUCIANO		X
5	BRANDANU CHANTAL		X	14	PITTORRA SONIA	X	
6	BACCIU MASSIMO	X		15	GIAGHEDDU IVAN	X	
7	SANNA GIAN LUCA	X		16	TRUDDA SERENA	X	
8	SEAZZU GIAN LUCA	X		17	MORDINI MIRELLA	X	
9	SERRA GIULIA	X					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha adottato misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che l'Autorità per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha, altresì, emanato le seguenti disposizioni per il secondo periodo regolatorio 2022-2025:

- la Deliberazione 363/2021/R/rif contenente "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la determina 2/2021 - DRIF avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Deliberazione 15/2022/R/rif con riguardo alla "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la Deliberazione n. 62 del 21.02.2023 ha ribadito che la mera verifica della sussistenza di un'incidenza del fenomeno inflattivo in misura notevolmente superiore a quella massima ammessa e rilevata in sede di predisposizione del PEF quadriennale, non integra di per sé elemento sopravvenuto, tale da giustificare una revisione del PEF infra biennale e dunque anticipata, da cui deriva l'obbligo di utilizzare, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indicati, per il medesimo anno 2023, nel PEF 2022-2025;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di San Teodoro n.18, del 31.05.2022, relativa all'approvazione del piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti anno 2022-2025,

Richiamato in particolare l'art. 7.4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Teodoro non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 predisposto dal soggetto gestore del servizio Formula Ambiente Spa trasmesso al Comune di San Teodoro, con relazione di accompagnamento ed allegati, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti svolta direttamente dal Comune di San Teodoro, il quale espone un costo complessivo di €. **2.588.227,00**;

Tenuto conto che il piano finanziario anno 2022-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 31.05.2022, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano – Formula Ambiente Spa, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e gli allegati;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto in particolare l'art. 1 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visti, inoltre

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del piano finanziario;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Considerato che ai sensi degli art. 14-15-16-17-18-19-20-21 e 22 del regolamento comunale del tributo alle utenze domestiche e non domestiche è possibile assicurare una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti;

Considerato, altresì, che per l'anno 2023 si conferma come lo scorso anno la percentuale di raccolta differenziata del 74 per cento;

Rilevato che le ulteriori esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale per la TARI, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, nel limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

Visto il comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Visto altresì l'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'articolo 38-bis del DL n. 124/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/Città Metropolitana;

Vista la risoluzione n. 5/E del 18/01/2021 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo TEFA per il versamento, mediante modello F24, del tributo provinciale, distinto dal codice tributo 3944 da utilizzare per il versamento della TARI;

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI:

- i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente i locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, con maggiorazione del 25%;
- ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze non domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota fino al 30%, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;
- ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze non domestiche è assicurata una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa in caso di uscita dal servizio pubblico per avvio al recupero dei rifiuti urbani. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ecologia) e al Gestore del servizio rifiuti entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- sono stati redatti gli allegati prospetti (ALLEGATO A-Tariffe-tari 2023, ALLEGATO B-Tariffe- tari-giornaliere 2023) alla presente deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale della stessa di articolazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinati sulla base del Piano Finanziario approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- la ripartizione dei costi del servizio è stata effettuata secondo la percentuale di incidenza del gettito nell'ultimo ruolo 70% utenze domestiche e 30% le utenze non domestiche;
- ai sensi degli artt. 16 e 17, l'entità globale delle agevolazioni debitamente richieste sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Ritenuto, quindi, di ripartire i costi fissi e variabili di cui al prospetto economico finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

70% a carico delle utenze domestiche;

30% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti sulla base dei valori contenute nel range dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, ai sensi degli articoli 16 e 18 del vigente Regolamento TARI;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in euro **2.588.227,00**, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023 per un gettito complessivo di euro **2.588.227,00**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" e "B" della presente deliberazione, predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 25 per cento, ai sensi del comma 663, art.1, L.147/2013;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

Per le utenze domestiche;

- prima rata: 30/09/2023;
- seconda rata: 31/12/2023;
- terza rata: 28/02/2024;
- possibilità di unica soluzione entro 30/09/2023.

Per le utenze non domestiche;

- prima rata: 31/07/2023;
- seconda rata: 31/08/2023;
- terza rata: 30/09/2023;
- quarta rata: 31/10/2023;
- possibilità di unica soluzione entro 31/07/2023.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sassari sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Sentita la relazione introduttiva del Cons. Gianluca Seazzu, delegato al bilancio, integralmente riportato nell'elaborato 1, che, ancorché non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON votazione unanime, palesamente espressa per alzata di mano da n.15 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato "A" e "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sassari, nella misura del 5%;
- la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

Per le utenze domestiche;

- prima rata: 30/09/2023;
- seconda rata: 31/12/2023;
- terza rata: 28/02/2024;
- possibilità di unica soluzione entro 30/09/2023.

Per le utenze non domestiche;

- prima rata: 31/07/2023;
- seconda rata: 31/08/2023;
- terza rata: 30/09/2023;
- quarta rata: 31/10/2023;
- possibilità di unica soluzione entro 31/07/2023.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia i prospetti delle tariffe allegati;

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Sig. Daniele Corrias

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gabriella Memmoli

(atto sottoscritto digitalmente)